



***“Modifiche alla legge elettorale (165/2017) per consentire agli elettori di scegliere direttamente i deputati e i senatori da eleggere in proporzione ai voti ottenuti; previsione del voto disgiunto e doppia preferenza donna e uomo; garanzie di correttezza, trasparenza, democraticità nella selezione delle candidature in attuazione dell'art 49 della Costituzione”.***

**Titolo I**  
**Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati**

Art. 1

***Assegnazione dei seggi con metodo proporzionale***

1. Il comma 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

“4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero , i seggi sono ripartiti con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 77, 83 e 83-bis”.

Art. 2

### ***Abrogazione della figura di “capo della forza politica”***

1. Nel comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le seguenti parole:

“nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione”.

Art. 3

### ***Lunghezza delle liste e divieto di candidature multiple***

1. Nel comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: “né superiore a quattro” sono sostituite dalle parole:

“fino a concorrenza del numero di seggi attribuiti al collegio plurinominale”.

2. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

“4. Nessuno può essere candidato in più di un collegio plurinominale, a pena di nullità”.

Art. 4

### ***Abrogazione delle liste “civetta”***

Nell'articolo 83, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le parole

“non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e)”.

Art. 5

### ***Voto disgiunto, preferenze, rappresentanza di sesso***

1. Nell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, secondo una delle seguenti modalità:

a) solo sul nominativo del candidato nel collegio uninominale. In tal caso, il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato è collegato.

b) solo sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale. In tal caso, il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato è collegato.

c) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale collegati a una medesima lista o coalizione. In tale caso i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominale, e a favore della lista o coalizione cui i candidati sono collegati.

d) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale collegati a liste o coalizioni diverse. In tale caso i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominale, e a favore della lista o coalizione cui ciascuno dei candidati è collegato.

e) nella lista di candidati di collegio plurinominale di cui alle precedenti lettere b), c), d), può essere tracciato un secondo segno sul nome di un altro candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nel caso siano votati due candidati del medesimo sesso, il voto è valido ai fini dell'elezione del solo candidato che precede nell'ordine di presentazione della lista.

2. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione cui il candidato di collegio uninominale è collegato. In tal caso il voto è valido ai fini dell'elezione del

candidato e a favore della lista o coalizione cui il candidato è collegato.

2. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione presentata nel collegio plurinominale. In tal caso il voto è valido a favore della lista o coalizione.

2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».

Art. 6

### ***Assegnazione dei collegi uninominali con metodo proporzionale***

1. Nell'articolo 77, comma 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le parole:

“proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età”.

2. 1. Nell'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

“c-bis) determina il numero di seggi di collegio uninominale da assegnare a ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista per 1, 3, 5, 7 e divisori dispari successivi e assegna i seggi alle liste che ottengono i maggiori quozienti, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla circoscrizione.

c-ter) proclama eletti per ciascuna lista i candidati nei collegi uninominali che hanno conseguito nel proprio collegio la più alta percentuale di voti sul totale dei voti validamente espressi nel collegio, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla lista; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età”.

3. Nell'articolo 77, comma 1, lett. h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le parole: “non proclamati eletti”.

4. Nell'articolo 83, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole “proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi

dell'articolo 77, comma 1, lettera b)", sono sostituite dalle parole "proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c-ter)"

Art. 7

### ***Abrogazione della lista bloccata nel collegio plurinomiale***

1. Nell'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle parole "secondo l'ordine della cifra elettorale individuale".

2. Nell'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle parole "secondo l'ordine della cifra elettorale individuale".

3. Nell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è soppresso.

4. Nell'articolo 85, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole "in uno o più collegi plurinominali" sono sostituite con le parole "in un collegio plurinomiale".

## **Titolo II**

### **Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica**

Art. 8

#### ***Assegnazione dei seggi con metodo proporzionale***

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», le parole "In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi" sono sostituite le parole "In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio uninominale fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista o coalizione ai sensi dell'art. 16".

Art. 9

### ***Lunghezza delle liste nei collegi plurinominali***

1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel comma 4 sono soppresse le parole "né superiore a quattro".

Art.10

### ***Voto disgiunto, preferenze, rappresentanza di sesso***

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, secondo una delle seguenti modalità:

a) solo sul nominativo del candidato nel collegio uninominale. In tal caso, il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato è collegato.

b) solo sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominali. In tal caso, il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato è collegato.

c) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominali collegati a una medesima lista o coalizione. In tale caso i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominali, e a favore della lista o coalizione cui i candidati sono collegati.

d) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominali collegati a liste o coalizioni diverse. In tale caso i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominali, e a favore della lista o coalizione cui ciascuno dei candidati è collegato.

e) nella lista di candidati di collegio plurinominali di cui alle precedenti lettere b), c), d), può essere tracciato un secondo segno sul nome di un altro candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nel caso siano votati due

candidati del medesimo sesso, il voto è valido ai fini dell'elezione del solo candidato che precede nell'ordine di presentazione della lista.

2. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione cui il candidato di collegio uninominale è collegato. In tal caso il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato e a favore della lista o coalizione cui il candidato è collegato.

3. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione presentata nel collegio plurinominale. In tal caso il voto è valido a favore della lista o coalizione.

4. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».

Art. 11

### ***Abrogazione delle liste civetta***

1. Nell'articolo 16-bis, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono soppresse le parole: "Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16".

2. Nell'articolo 16-bis, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono soppresse le parole: "individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)".

Art.12

***Assegnazione dei collegi uninominali con metodo proporzionale***

1. Nell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) determina la cifra elettorale percentuale di collegio uninominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;”

2. dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:

“c-bis) determina il numero di seggi di collegio uninominale da assegnare a ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista per 1, 3, 5, 7 e divisori dispari successivi e assegna i seggi alle liste che ottengono i maggiori quozienti, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla circoscrizione regionale.

c-ter) proclama eletti per ciascuna lista i candidati nei collegi uninominali che hanno conseguito nel proprio collegio la più alta cifra elettorale percentuale, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla lista nella circoscrizione regionale; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età”.

Art. 13

***Abrogazione delle liste bloccate nei collegi plurinominali***

1. Nell'articolo 17-bis, comma 1, le parole “secondo l'ordine di presentazione” sono sostituite dalle parole “secondo l'ordine della cifra elettorale individuale”.

**Titolo III**

**Sul “metodo democratico” in attuazione dell'art. 49 della Costituzione**

Art. 14

***Definizione di metodo democratico***



1. Ai fini della presente legge, sono elementi costitutivi del metodo democratico che ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione il partito o gruppo politico deve osservare nello statuto e in ogni atto degli organi collegiali o monocratici per la selezione di candidature a cariche pubbliche:

a) la partecipazione di ciascun iscritto alla determinazione della linea politica ed all'attuazione della medesima, e il diritto di ciascun iscritto ad una piena e completa informazione ai fini di una partecipazione consapevole;

b) il diritto di parola, di proposta e di voto di ciascun iscritto negli organi collegiali di cui fa parte.

c) la garanzia per ogni iscritto di un voto segreto, libero ed eguale. La garanzia comprende la previsione, e corrispondente disciplina, dei casi in cui è ammesso, o può essere richiesto, il voto segreto;

d) garanzie di pluralismo interno, tra le quali il riconoscimento per gli iscritti della facoltà di dar vita a minoranze e la possibilità per queste ultime di presentare proposte, mozioni o ordini del giorno, con l'eventuale previsione di un numero minimo di presentatori;

e) l'attribuzione alle minoranze formalmente costituite di quote delle risorse in qualsiasi modo destinate dal partito o gruppo politico alla competizione elettorale, in misura corrispondente alla consistenza delle minoranze medesime;

f) la presenza delle minoranze formalmente costituite nelle candidature del partito o gruppo politico nelle competizioni elettorali;

g) la incompatibilità tra la partecipazione ad organi esecutivi del partito o gruppo politico e la titolarità di cariche istituzionali e di funzioni amministrative;

h) la previsione di un riequilibrio della rappresentanza di sesso in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

i) La trasparenza nel reperimento e selezione delle candidature per le cariche interne al partito e ai fini delle consultazioni elettorali, ottenuta in particolare mediante la condivisione con gli iscritti, anche tramite il sito internet del partito, dei criteri adottati per l'individuazione e la scelta delle candidature, e dei risultati cui tali criteri hanno condotto, in particolare in termini di apertura a nuove candidature e sotto il profilo delle pari opportunità tra donne e uomini;

l) il numero limitato dei mandati nella medesima carica;  
m) la disciplina delle sanzioni secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, assicurando in ogni caso un efficace contraddittorio. La manifestazione di voti o opinioni dissenzienti non può mai essere assunta a fondamento di sanzioni.

Art. 15

***Tutela giurisdizionale degli iscritti***

1. È diritto irrinunciabile dell'iscritto ricorrere al giudice per ottenere rimedio alla violazione della presente legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali del partito o gruppo politico, da cui derivino compressione, limitazione, violazione del metodo democratico come definito dal precedente art. 13.

2. Il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere vietato o limitato dallo statuto né l'esercizio può costituire in alcun modo elemento a carico dell'iscritto.

3. Costituiscono danno grave e irreparabile ai fini del ricorso di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile la mancata convocazione alle riunioni di organi collegiali di cui l'iscritto faccia parte e ogni altro comportamento che ostacoli o impedisca l'effettiva partecipazione alle discussioni e votazioni.